

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE E**  
**RELATIVE AGEVOLAZIONI – I.S.E.E.**

## INDICE

Art. 1 – Obiettivi.....	3
Art. 2 – Legenda.....	3
Art. 3 - Ambito di Applicazione.....	4
Art. 4 – Accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni.....	4
Art. 5 - Definizione del nucleo familiare.....	5
Art. 6 - Accertamento dello stato di abbandono/ estraneità.....	6
Art. 7 - Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE.....	6
Art 8 - La DSU precompilata.....	7
Art. 9 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica.....	7
Art. 10 - Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche.....	7
Art. 11 - Definizione della compartecipazione alla tariffa da parte del beneficiario.....	8
Art. 12 - ISEE corrente.....	9
Art. 13 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 14 - Entrata in vigore.....	9

## Art. 1 – Obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, erogate dal Comune di Piacenza, nonché la definizione di eventuali agevolazioni tariffarie in ragione della condizione economica del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, secondo le modalità introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito DPCM 159/13) "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

## Art. 2 – Legenda

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

**ISEE:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;

**Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/13;

**Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. 3 del DPCM 159/13;

**DSU - Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui all'art. 10 del DPCM 159/13, così come approvata dal Decreto del Ministero del Lavoro del 7/11/2014 e ss. ii. mm.;

**Prestazioni sociali:** ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'insieme delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

**Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che siano in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

**Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni della propria autonomia, nonché interventi a favore di tali soggetti, finalizzati:

- al sostegno e all'aiuto domestico e familiare, preordinati a favorire l'autonomia e la permanenza al proprio domicilio;
- all'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie e funzionali alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio
- a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

**Prestazioni agevolate rivolte a minorenni:** prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

**Richiedente:** il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

**Beneficiario:** il soggetto al quale la prestazione sociale agevolata è direttamente rivolta;

**Dichiarante:** il soggetto richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente che sottoscrive la DSU;

**Ente erogatore:** ente competente alla disciplina/gestione dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

**Servizio:** Servizio "Servizi Sociali" del Comune di Piacenza.

### **Art. 3 - Ambito di Applicazione**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli interventi comunali in tema di servizi sociali; si rinvia ai regolamenti di settore per particolari modalità di funzionamento, da considerarsi integrative della presente disciplina se non contrastanti con la stessa.

L'accesso alle prestazioni sociali e/o socio sanitarie agevolate e la definizione del livello di compartecipazione dell'utente e/o agevolazione tariffaria rispetto al costo effettivo delle medesime, sono determinati in funzione della valutazione in fase istruttoria e della successiva applicazione dell'ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/13, nonché della DSU, secondo il modello approvato dal Decreto del Ministero del Lavoro 7/11/2014 e ss.mm.ii..

Il Consiglio comunale, ovvero la Giunta comunale, in presenza degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, può stabilire accanto all'ISEE, nel rispetto di quanto disposto dall'art.2 comma 1 del DPCM 159/2013, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari.

E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

### **Art. 4 – Accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni**

L'accesso alle agevolazioni tariffarie relative a servizi e/o prestazioni sociali o socio sanitarie, stabilite di regola annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi erogati, viene determinato utilizzando l'ISEE.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.159/13.

Per l'accesso agevolato a specifici servizi e/o prestazioni, da parte di persone con

disabilità, deve essere presentato e valutato un ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (c.d. ISEE sociosanitario), calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/13.

Per l'accesso agevolato a specifici servizi e/o prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo e rivolte a persone maggiorenni, deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/13 (c.d. ISEE socio sanitario residenziale).

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolti a nuclei al cui interno siano presenti minorenni, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/13.

## **Art. 5 - Definizione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal DPCM 159/2013 ed in prosieguo indicate.

Ai sensi del Decreto Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 497/2019 (Allegato A), nei casi di richiesta di prestazioni socio sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione e, se presenti nel nucleo familiare, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che questi ultimi non siano coniugati o abbiano figli).

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013, per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013.

Tale componente aggiuntiva non viene calcolata quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare, sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza;
- 2) sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione, secondo la procedura stabilita ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolti a nuclei al cui interno sono presenti minorenni, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei casi tassativamente indicati nei Decreti attuativi del DPCM 159/2013 (Decreto Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 497/2019 - Allegato A), ovvero:

1. quando è stata pronunciata separazione giudiziale/legale o è intervenuta l'omologazione della separazione ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
2. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
3. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sul figlio o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
4. quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii., ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
5. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, "Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il Minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

#### **Art. 6 - Accertamento dello stato di abbandono/ estraneità**

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di abbandono del coniuge o di estraneità dei figli, nelle fattispecie che prevedono la redazione di un'Attestazione ISEE, il Dirigente del Servizio o suo delegato, previa istanza formale della/e persona/e interessata/e avvallata da elementi probatori, procede all'avvio di adeguata istruttoria, che deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza, all'esito della quale è accertata mediante motivato provvedimento:

- a) la sussistenza delle condizioni di abbandono/estraneità;
- b) ovvero la non sussistenza delle condizioni di abbandono/estraneità;
- c) ovvero l'esplicitazione dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di abbandono/estraneità.

#### **Art. 7 - Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE**

Ai fini dell'accesso e/o del mantenimento alle prestazioni sociali, socio sanitarie, anche di natura agevolata, i soggetti interessati presentano le nuove Attestazioni ISEE entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno. In ogni caso, l'Attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione alla scadenza della stessa (così come indicata sull'Attestazione medesima).

Le agevolazioni saranno applicate a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'Attestazione ISEE.

Nel periodo che intercorre tra la scadenza dell'Attestazione ISEE e la presentazione della

nuova Attestazione ISEE, si continueranno ad applicare le prestazioni e le agevolazioni già riconosciute sulla base dell'Attestazione ISEE scaduta, salvo conguaglio successivo. Se alla data del 1° marzo il richiedente non avrà comunque provveduto alla presentazione della nuova Attestazione ISEE, le eventuali agevolazioni non verranno più applicate, fatta salva la possibilità di riapplicarle alla presentazione della nuova Attestazione ISEE e secondo quanto stabilito nel presente articolo.

A norma dell'art. 10 comma 2, del DPCM 159/13, qualora il richiedente presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione; sino a tale data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. E' posto in capo al cittadino l'onere di avvisare, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di nuova DSU, il Servizio relativamente alla presentazione della stessa, fatta salva la possibilità per il Servizio di applicare quanto previsto nel successivo art. 10.

A norma dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/13, qualora il Comune richieda una DSU aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione; sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

#### **Art 8 - La DSU precompilata**

Il dichiarante può presentare al competente ufficio, nei casi e secondo le modalità previste dal DPCM 9 agosto 2019, la DSU precompilata e resa disponibile in via telematica dall'INPS.

E' comunque fatta salva la possibilità per il medesimo dichiarante di presentare una DSU nelle modalità di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013.

#### **Art. 9 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica**

Nel caso in cui alla fruizione di una prestazione possa corrispondere una agevolazione determinata in funzione dell'ISEE e non venga presentata al competente ufficio la relativa DSU, il Servizio provvederà ad applicare al soggetto interessato la tariffa massima prevista per la fruizione medesima.

Parimenti, in presenza di una DSU incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM 159/13, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, sino a quando il dichiarante non provvederà a integrare e/o sanare la DSU già presentata. In tal caso, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della documentazione corretta.

#### **Art. 10 - Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Servizio provvede ad effettuare i controlli necessari sulle DSU presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal DPCM 159/13.

Tali controlli saranno effettuati a campione su una percentuale minima del 10% dell'Attestazione ISEE e DSU annualmente presentate, e, comunque, in caso di

emersione a qualunque titolo di evidenti ipotesi d'incongruenza, inattendibilità, non veridicità.

In caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, con esclusione del caso in cui la non veridicità sia dipesa da mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

Qualora il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore e/o un'omissione nella compilazione della DSU, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, quest'ultimo verificherà se, a seguito della correzione dell'errore sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione mantenendola invariata, e, nel caso in cui detta verifica abbia esito negativo, provvederà al recupero delle somme indebitamente riconosciute.

Si procederà con la decadenza immediata da qualsiasi agevolazione qualora dovessero ricorrere, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

1. da controlli effettuati d'ufficio, risultassero sussistere nuovi o diversi elementi che vanno ad incidere sulla formazione della DSU senza che questi siano stati dichiarati autonomamente dall'interessato e rilevati nella DSU;
2. in caso di mancata presentazione di nuova DSU aggiornata da parte del nucleo interessato;
3. in caso di presentazione di nuova DSU senza la relativa comunicazione al Servizio (come previsto dall'art.7).

Sarà comunque possibile riattivare l'agevolazione in caso di presentazione di una nuova DSU corretta secondo i tempi e le modalità previste nel precedente art.7.

E' sempre fatta salva la possibilità per il Servizio di attivarsi per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

#### **Art. 11 - Definizione della compartecipazione alla tariffa da parte del beneficiario**

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alle tariffe relative ai servizi/prestazioni da parte del beneficiario, tenuto conto che l'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione agevolata sociale o socio sanitaria richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 del DPCM 159/13 – la Giunta Comunale definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo.

La Giunta Comunale provvede annualmente (ove necessario), nella fase di determinazione del sistema tariffario, a determinare:

1. il costo effettivo del servizio;
2. la percentuale di copertura comunale di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
3. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
4. l'eventuale quota minima di contribuzione;
5. il numero e l'entità delle fasce di reddito ISEE;

#### 6. le percentuali di compartecipazione per ognuna delle fasce individuate.

Le tariffe così determinate vengono comunicate ai soggetti interessati al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa nel caso in cui avvenga in un momento successivo, ferma restando la costante pubblicità delle stesse.

Quando il richiedente che abbia diritto ad una agevolazione tariffaria, si trovi in una situazione di inadempienza dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, il Comune, previa formale messa in mora:

1. attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
2. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito.

### **Art. 12 - ISEE corrente**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal DPCM 159/13, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le modalità di cui al comma 1, sussistendo l'invarianza delle condizioni, mantengono la loro validità per un periodo di mesi sei, al termine dei quali, in assenza della presentazione di un nuovo ISEE corrente, il Servizio provvederà a ricalcolare eventuali agevolazioni/compartecipazioni sulla base dell'ISEE ordinario in corso di validità.

Nel caso in cui, prima della scadenza dell'ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (es. un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (es. un componente il nucleo ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF), il cittadino deve provvedere all'aggiornamento dell'ISEE corrente in corso di validità, da effettuarsi entro due mesi dalla variazione.

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Piacenza opera il trattamento di dati personali esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalle normative di riferimento.

Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare i destinatari delle prestazioni delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale vigente.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso ed a decorrere da tale momento il

medesimo si intende sostitutivo di qualsiasi altra disposizione precedentemente adottata e con esso incompatibile.